

**DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO****del 22 marzo 2004****riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2004/362/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso «decisione n. 2/2000»), in particolare le note 2 e 3 dell'appendice II a) dell'allegato III e la dichiarazione comune V ad essa relativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti all'accordo.
- (2) Ai sensi della dichiarazione comune V, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione della regola stabilita nelle note 2 e 3 dell'appendice II a), sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di detta regola.
- (3) Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito ai sensi della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare su base temporanea l'applicazione delle norme d'origine istituite alle note 2 e 3 dell'appendice II a) dell'allegato III,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le norme d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II a) dell'allegato III, della decisione 2/2000 sono applicate fino al 30 giugno 2006 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2003.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2004.

*Per il Comitato misto*  
Tomás DUPLÁ DEL MORAL

---